

DISEGNO DI LEGGE

COORDINAMENTO DEI TEMPI DELLE CITTÀ

RELAZIONE

Il “tempo” è uno dei “beni” più preziosi della nostra epoca, tanto che nel corso degli ultimi anni sono nate anche, per iniziativa spontanea di gruppi di cittadini, le cosiddette “banche del tempo”. Circa il valore, per alcuni versi inestimabile, del tempo ne sappiamo qualcosa quando ne “perdiamo” in grandi quantità in inutili code nel traffico cittadino, oppure in attese a sportelli od ambulatori. Dalla quantità del tempo disponibile per ciascuno, ed ancora di più dalla qualità dello stesso, dipende pertanto in misura sostanziale la “qualità della vita” del moderno cittadino. Inoltre, una migliore gestione dei tempi, può favorire obiettivi altamente significativi come un migliore rapporto uomo-donna, sempre più centrato sulla effettiva parità di diritti e doveri, sulla collaborazione finalizzata anche alla gestione della casa ed alla cura ed assistenza dei familiari, giovani ed anziani. Ma può pure incidere sulla mobilità complessiva dei cittadini e quindi sull'inquinamento delle aree urbane; sul traffico e quindi sul numero e sulla gravità degli incidenti; sulla rapidità nell'assolvimento di funzioni burocratiche od ambulatoriali.

Del resto è sufficiente approssimarci ad uno dei centri maggiori della nostra provincia attorno alle ore 8 del mattino – quando aprono scuole, uffici pubblici e privati, ambulatori, funzioni commerciali, – per rendersi conto che qualcosa non funziona e per immaginare che con una migliore gestione dei tempi (di ciascuno e, nella sommatoria, dell'intera città) possano migliorare molte cose ed in definitiva la qualità della vita dei singoli e dell'intera città possa riscontrare positivi guadagni.

A livello nazionale, il tema dell'amministrazione dei tempi della città trova riferimenti in alcune leggi, a partire dalla legge di riforma delle amministrazioni locali n. 142/90, considerando anche che le pubbliche amministrazioni con uffici centrali o periferici sul territorio si conformano alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, in attuazione dell'articolo 26, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Il presente disegno di legge si muove nel solco di altre iniziative regionali già adottate in materia sia con leggi ad hoc (tra queste le leggi regionali n. 38/98 Toscana, n. 27/01 Marche, n. 28/04 Lombardia, n. 27/04 Basilicata, n. 40/05 Abruzzo) sia con interventi all'interno di altre normative: la Regione Piemonte ad esempio, anziché fare un intervento ad hoc, ha preferito introdurre una disposizione nella nuova legge sui servizi sociali: LR 1/2004, art. 43.

Sulla base di queste iniziative legislative molte città italiane, sia grandi aree urbane sia centri di minori dimensioni hanno potuto sperimentare ed attivare piani concreti per la gestione dei tempi della città, operando sulla flessibilità degli orari delle attività pubbliche e private e riscontrando positivi risultati. Anche Trento aveva qualche anno fa imboccato la strada di un coordinamento dei tempi della città, salvo poi non portare fino in fondo un'iniziativa che invece a Bolzano sta realizzando risultati concreti.

In genere l'attenzione verso i problemi e gli interessi delle differenti popolazioni che abitano la città e usano i servizi urbani – giovani, anziani, pendolari, dipendenti pubblici - ha suggerito alle amministrazioni pubbliche di dotarsi di un Piano territoriale degli orari per la città, un piano pensato con lo scopo di migliorare la fruibilità dei servizi della città, la qualità del tempo dei cittadini e, al tempo stesso, la qualità urbana. Il piano agisce su orari dei servizi pubblici indirizzandoli all'utente, cioè sui regimi di orario che regolano le relazioni sociali, sulla mobilità delle persone a scala locale (e sovralocale) e sulla possibilità di vivere la città come un patrimonio pubblico e un bene comune. Propone cioè trasformazioni qualitative dei servizi pubblici nel senso di riqualificazione urbana. La legittimità delle azioni del Piano è data dall'art. 36 della legge 142/90 che assegna al sindaco il potere di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e dalla legge 53/2000 che obbliga i comuni sopra i trentamila abitanti a dotarsi di un Piano territoriale degli orari.

Che questo sia un tema attuale e di notevole importanza lo si è rilevato anche nelle ultime settimane, in seguito al dibattito sull'orario di lavoro dei dipendenti pubblici in previsione del rinnovo del contratto di lavoro della categoria. In questa sede è emerso con chiarezza che la possibilità di gestire con un certo grado di flessibilità l'orario di lavoro dei dipendenti pubblici – pur con la garanzia di rispettare gli orari di apertura degli sportelli e delle funzioni rivolte ai cittadini, peraltro orari che potrebbero anch'essi subire delle parziali modifiche finalizzate ad una migliore fruizione dei servizi da parte dell'utenza – potrebbe concorrere a migliorare la loro qualità del lavoro (e della vita) e concorrere a migliorare la vita e l'attività di molti cittadini e dell'intera collettività che vive nelle città o che frequenta le città per lavoro, studio, visite mediche, acquisti commerciali o per qualunque altra necessità.

L'articolo 1 del presente disegno di legge afferma che la Provincia autonoma di Trento promuove il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari delle città, al fine di sostenere i diritti di cittadinanza e le pari opportunità fra uomini e donne, e di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio provinciale o lo utilizzano, anche temporaneamente.

Con l'articolo 2 viene sancito che le politiche di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari si articolano nei livelli provinciale e comunale e che la Provincia:

- a) individua i comuni che per dimensioni, posizione geografica o ruolo strategico a livello territoriale sono tenuti ad adottare il piano territoriale degli orari;
- b) integra le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali;
- c) promuove l'adozione da parte dei comuni dei piani territoriali degli orari;
- d) programma e attiva iniziative di formazione professionale, favorendo il coinvolgimento dell'Università di Trento.

Mentre ai Comuni spetta il compito di definire e approvare i piani territoriali degli orari, provvedendo agli atti gestionali necessari.

L'articolo 3 fissa i criteri generali ai quali i comuni devono attenersi e che sono rivolti a assicurare:

- a) la mobilità sostenibile di persone e merci, finalizzata al miglioramento della viabilità e della qualità ambientale, anche attraverso l'utilizzo di forme di mobilità alternative all'uso dell'auto privata;
- b) l'accessibilità e la fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati, in particolare dei servizi socio-sanitari e scolastici, promuovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi e favorendo la pluralità di offerta;
- c) la riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e promuovere percorsi di mobilità attenti alle pratiche di vita quotidiana delle diverse fasce di età;
- d) la revisione degli orari di biblioteche, musei ed enti culturali, con l'aumento della durata giornaliera e settimanale di apertura, con estensione alle fasce serali, in modo da consentirne un'ampia fruizione;
- e) il coordinamento degli orari dei servizi sul territorio con il sistema degli orari di lavoro dentro le imprese e gli enti, per favorire l'equilibrio tra le responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità all'interno della famiglia;
- f) la diffusione dei processi di autocertificazione;
- g) la diffusione di procedure informatizzate e connesse in rete, promuovendo il telelavoro;
- h) l'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, favorendo e promuovendo in particolare la costituzione ed il sostegno di associazioni denominate "banche del tempo".

L'articolo 4 detta i criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari, impegnando i Comuni individuati dalla Provincia a promuovere ed attuare iniziative di informazione, comunicazione e partecipazione alle scelte ed obbligandoli entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge ad inviare alla Provincia il piano territoriale degli orari approvato.

L'articolo 5 si occupa del regolamento di esecuzione della legge, il quale individua i Comuni tenuti ad adottare il piano. Si occupa inoltre delle modalità attraverso le quali la Provincia può concedere contributi per la redazione dei piani.

L'articolo 6 prevede che nell'ambito dell'attuazione di questa legge la Giunta provinciale possa curare e promuovere le attività di informazione e comunicazione volte a favorire l'esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari, nonché a diffondere la conoscenza delle buone prassi adottate; inoltre, la Giunta può promuovere azioni di ricerca, volte a migliorare le conoscenze scientifiche e specialistiche in materia di politiche temporali, anche mediante accordi con l'Università di Trento.

L'articolo 7 impegna la Giunta provinciale a presentare al Consiglio provinciale, a cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione della legge e sui risultati ottenuti.

Gli ultimi due articoli, l'8 ed il 9, si occupano infine rispettivamente della norma di finanziamento e dell'entrata in vigore della legge.

Cons. prov. dott. Roberto Bombarda

Trento, 7 settembre 2006

DISEGNO DI LEGGE

COORDINAMENTO DEI TEMPI DELLE CITTÀ

INDICE

- Art. 1 - *Finalità*
- Art. 2 - *Compiti della Provincia e dei comuni*
- Art. 3 - *Criteri generali di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari*
- Art. 4 - *Criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari*
- Art. 5 - *Regolamento di esecuzione*
- Art. 6 - *Attività di promozione e ricerca*
- Art. 7 - *Relazione al Consiglio provinciale*
- Art. 8 - *Norma finanziaria*
- Art. 9 - *Entrata in vigore*

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento promuove il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari delle città, al fine di sostenere i diritti di cittadinanza e le pari opportunità fra uomini e donne, e di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio provinciale o lo utilizzano, anche temporaneamente.

2. L'esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari si attua nel rispetto del principio di coordinamento e cooperazione fra la Provincia, i comuni, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti funzionali della Provincia, nonché del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Art. 2 *Compiti della Provincia e dei comuni*

1. Le politiche di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari si articolano nei livelli provinciale e comunale.

2. La Provincia nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 e dei criteri generali di cui all'articolo 3:

- a) individua i comuni che per dimensioni, posizione geografica o ruolo strategico a livello territoriale sono tenuti ad adottare il piano di cui all'articolo 4;
- b) integra le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali;
- c) promuove l'adozione da parte dei comuni dei piani territoriali degli orari;
- d) programma e attiva iniziative di formazione professionale, favorendo il coinvolgimento dell'Università di Trento.

3. I comuni, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 3, definiscono e approvano i piani territoriali degli orari e provvedono agli atti gestionali necessari.

4. Le pubbliche amministrazioni con uffici centrali o periferici sul territorio provinciale si conformano alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, in attuazione dell'articolo 26, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e

della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 3

Criteria generali di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari

1. I comuni realizzano il coordinamento e l'amministrazione degli orari dei servizi pubblici, di pubblico interesse o generale, ivi compresi gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni pubbliche, gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, le attività di trasporto, socio-sanitarie, di formazione e istruzione, culturali, sportive, turistiche e di spettacolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni si attengono ai seguenti criteri generali volti ad assicurare:

- a) la mobilità sostenibile di persone e merci, finalizzata al miglioramento della viabilità e della qualità ambientale, anche attraverso l'utilizzo di forme di mobilità alternative all'uso dell'auto privata;
- b) l'accessibilità e la fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati, in particolare dei servizi socio-sanitari e scolastici, promuovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi e favorendo la pluralità di offerta;
- c) la riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e promuovere percorsi di mobilità attenti alle pratiche di vita quotidiana delle diverse fasce di età;
- d) la revisione degli orari di biblioteche, musei ed enti culturali, con l'aumento della durata giornaliera e settimanale di apertura, con estensione alle fasce serali, in modo da consentirne un'ampia fruizione;
- e) il coordinamento degli orari dei servizi sul territorio con il sistema degli orari di lavoro dentro le imprese e gli enti, per favorire l'equilibrio tra le responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità all'interno della famiglia;
- f) la diffusione dei processi di autocertificazione;
- g) la diffusione di procedure informatizzate e connesse in rete, promuovendo il telelavoro;
- h) l'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, favorendo e promuovendo in particolare la costituzione ed il sostegno di associazioni denominate "banche del tempo".

Art. 4

Criteria per l'adozione dei piani territoriali degli orari

1. Il piano territoriale degli orari è lo strumento di indirizzo strategico che, a livello comunale o sovracomunale, realizza il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari.

2. Il piano territoriale degli orari indica le modalità di raccordo con gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione del territorio di riferimento, e si articola in politiche e progetti, anche sperimentali o gradualisti, che armonizzano i tempi della città, gli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo.

3. I comuni definiscono ed attuano i progetti di cui al comma 2, promuovendo ed attuando iniziative di informazione, comunicazione e partecipazione alle scelte.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge i comuni inviano alla Provincia il piano territoriale degli orari approvato.

Art. 5

Regolamento di esecuzione

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale emana un regolamento di esecuzione per individuare i comuni tenuti all'adozione del piano di cui all'articolo 4 e per determinarne le modalità ed i termini di redazione.

2. La Giunta provinciale può concedere ai comuni contributi per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione dei piani territoriali degli orari. A questo fine delibera entro il 30 giugno di ogni anno il bando con le modalità di presentazione delle domande e le specifiche condizioni per la concessione dei contributi.

3. Nell'assegnazione dei contributi è data priorità:

- a) alle associazioni di comuni, con particolare riferimento alle iniziative congiunte di comuni limitrofi;
- b) ai comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
- c) all'effettuazione di interventi attuativi degli accordi di cui all'articolo 25, comma 2 della legge n. 53 del 2000.

4. Ai fini dell'assegnazione dei contributi sono considerati esclusivamente i progetti rientranti nelle seguenti tipologie:

- a) progetti che, attraverso politiche temporali, contribuiscano alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti;
- b) progetti finalizzati all'armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati con gli orari di lavoro, anche in attuazione dell'articolo 9 della legge n. 53 del 2000 e dei successivi provvedimenti attuativi;
- c) progetti che favoriscono l'accessibilità delle informazioni e dei servizi della pubblica amministrazione, anche attraverso la semplificazione delle procedure e l'introduzione di servizi informatizzati e connessi in rete;
- d) progetti finalizzati alla promozione e costituzione di associazioni denominate "banche del tempo", al fine di favorire un uso del tempo per fini di solidarietà sociale;
- e) altri progetti promossi dai soggetti di cui al comma 3.

Art. 6

Attività di promozione e ricerca

1. Nell'ambito dell'attuazione di questa legge la Giunta provinciale:

- a) cura e promuove le attività di informazione e comunicazione volte a favorire l'esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari, nonché a diffondere la conoscenza delle buone prassi adottate;
- b) promuove azioni di ricerca, volte a migliorare le conoscenze scientifiche e specialistiche in materia di politiche temporali, anche mediante accordi con l'Università di Trento;

Art. 7

Relazione al Consiglio provinciale

1. La Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale, a cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione della legge e sui risultati ottenuti.

Art. 8
Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con legge successiva.

Art. 9
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.